



# *Ministero della Giustizia*

## DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ *Direzione Generale del Personale, delle Risorse e per l'Attuazione dei Provvedimenti del Giudice Minorile*

Ai Dirigenti dei Centri per la Giustizia Minorile

Ai Dirigenti degli Uffici Interdistrettuali per l'Esecuzione  
Penale Esterna

**LORO SEDI**

E, p. c.

Al Direttore Generale per l'Esecuzione Penale  
esterna e di messa alla prova

Ai Dirigenti degli Uffici del Capo Dipartimento

Ai Dirigenti degli Uffici I, II e III della Direzione  
Generale del personale, delle Risorse e per l'Attuazione  
dei Provvedimenti del Giudice Minorile

Ai Dirigenti degli Uffici I, II e III della Direzione Generale  
per l'Esecuzione Penale Esterna e di Messa alla Prova

Al Servizio Sicurezza

**SEDE**

**OGGETTO:** tempo di viaggio e riconoscimento dell'orario di lavoro.

Pervengono a questo Dipartimento numerosi quesiti in tema di riconoscimento dell'orario di lavoro nelle ipotesi di trasferte lavorative dei dipendenti del Comparto Funzioni Centrali; si chiede, in particolare, quale debba essere la corretta applicazione degli articoli 24 (rilevazione dell'orario e ritardi), 53 (destinatari e processi della formazione) e 82 (trattamento di trasferta) del CCNL-FC 2016-2018, attualmente vigenti (cfr. art. 62 CCNL-FC 2019-2021).

In via generale, si rappresenta che le disposizioni del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (*"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*) prevedono precisi obblighi per i

dipendenti in ordine agli orari di servizio, alla presenza in sede ed ai titoli giustificativi di eventuali assenze, per il rispetto dei quali gravano in capo ai dirigenti specifici oneri di verifica e le connesse responsabilità.

- ***Attività lavorativa prestata temporaneamente al di fuori della sede di lavoro***

L'articolo 24, comma 3 del CCNL-Comparto Funzioni Centrali 2016-2018 dispone che *“qualora sia necessario prestare temporaneamente l'attività lavorativa, debitamente autorizzata, al di fuori della sede di lavoro, per esigenze di servizio o per la tipologia della prestazione, il tempo di andata e ritorno per recarsi dalla sede al luogo di svolgimento della prestazione dell'attività è da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro”*.

Per servizio fuori sede si intende l'uscita di servizio, nell'ambito delle finalità istituzionali, nello stesso comune in cui insiste la sede di servizio o, comunque in località distante non oltre 10 Km dal comune in cui insiste la sede di servizio.

La fattispecie regolata da tale norma, evidentemente, non è la trasferta, ma disciplina i casi in cui il lavoratore debba prestare la propria attività *“temporaneamente”* al di fuori della sede di servizio (si pensi, ad esempio all'ipotesi di partecipazione ad una riunione presso altra amministrazione, ad una visita domiciliare, ad un sopralluogo su un cantiere di lavoro, all'assistenza prestata in udienza). In tale caso, la previsione contrattuale riconosce come orario di lavoro il tempo necessario per andare dalla sede di servizio al luogo ove svolgere la prestazione lavorativa e ritorno.

- ***Trattamento di trasferta***

Differente rispetto alla tipologia precedentemente prospettata è l'istituto della trasferta, disciplinato dall'articolo 82 del CCNL-Comparto Funzioni Centrali 2016-2018. Si tratta della ipotesi in cui il personale sia chiamato a *“prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale o dalla ordinaria sede di servizio”* in altro comune distante almeno 10 Km dal comune ove insiste la sede di servizio.

Al personale così comandato in trasferta – oltre alla normale retribuzione – compete anche il rimborso delle spese effettivamente sostenute di viaggio, di trasporto e di pernottamento nonché quello relativo alla consumazione dei pasti a seconda della durata della trasferta da effettuare (art. 82 comma 1 CCNL, dalle lett. a) alla lett. f)). A tale rimborso, eventualmente, si aggiunge *“al solo personale avente titolo sulla base di disposizioni di legge”* l'indennità di trasferta ridotta del 70%, nei limiti e alle condizioni ivi indicate (art. 82 comma 6 CCNL).

Il comma 2 stabilisce che solo per il personale con mansioni di autista si considera attività lavorativa *“anche il tempo occorrente per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e custodia del mezzo”* salvo che, come previsto dal successivo comma 3, l'Amministrazione non provveda ad individuare altre categorie di lavoratori per i quali il tempo di viaggio può essere considerato attività lavorativa *“per i quali in relazione all'espletamento delle loro prestazioni lavorative è necessario il ricorso all'istituto della trasferta di durata non superiore alle dodici ore”*, lasciando all'autonomia e alla responsabilità delle singole amministrazioni l'adozione delle opzioni ritenute più convenienti ed opportune circa lo svolgimento del servizio di missione.

Questo Dipartimento, nell'ambito della contrattazione integrativa avutasi con le OO.SS. in data 13.02.2002, ha unanimemente concordato di considerare attività lavorativa il tempo di viaggio svolto per motivi di servizio dai dipendenti di tutte le categorie professionali del Comparto Ministeri (oggi Funzioni Centrali) che comportano il ricorso all'istituto della trasferta di durata non superiore alle 12 ore.

Si deve, comunque, tenere conto che il tempo di viaggio impiegato dal personale per raggiungere la località di missione o per il rientro presso la sede di appartenenza, pur se considerato attività lavorativa

non può dare luogo a compenso di lavoro straordinario, eccezion fatta per i casi in cui l'attività lavorativa nella sede di trasferta si protragga oltre il normale orario di lavoro previsto per la giornata, purché ciò risulti preventivamente autorizzato nel provvedimento che dispone la missione e limitatamente al tempo lavorato. Fa eccezione, per intuibili ragioni, il personale che svolga l'attività di autista nello svolgimento della propria mansione (articolo 82, comma 1, lett. g) CCNL).

Per quanto attiene alle trasferte di durata superiore alle 12 ore si deve ritenere che le ore di viaggio necessarie al fine di poter rendere la prestazione lavorativa richiesta, coincidenti con giornate lavorative del dipendente, concorrano al computo del normale orario di lavoro contrattualmente previsto, fermo restando che tali ore, non essendo attività lavorativa effettivamente resa, non possono determinare un surplus orario né essere, alla luce delle indicazioni sopra riportate, considerate utili al fine della maturazione di lavoro straordinario, giacché il contratto collettivo specifica che si deve considerare tale *“solo il tempo effettivamente lavorato”* (in tal senso cfr. nota ARAN prot. n. 15270 del 14/11/2022).

- **Attività destinate alla formazione**


La disciplina in tema di orario di lavoro del personale del Comparto Funzioni Centrali in attività formativa, si rinviene nell'articolo 53 del CCNL 2016-2018, laddove si stabilisce che *“il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate dall'amministrazione, è considerato in servizio a tutti gli effetti [...]”* (comma 8) e che *“le attività sono tenute, di norma, durante l'orario ordinario di lavoro”* (comma 9). Null'altro viene disposto in tema di regolamentazione dell'orario per raggiungere la sede della formazione.

Non si rinviene, pertanto, nell'assetto normativo e contrattuale alcuna previsione che consenta di considerare il tempo di viaggio per raggiungere la sede formativa quale orario di lavoro, diversamente dalle ore dedicate alla partecipazione ai corsi di formazione o di aggiornamento professionali organizzati dall'amministrazione o comunque autorizzati dalla stessa presso altri soggetti pubblici o privati.

Le SS.LL sono invitate a diramare la presente nota agli istituti, servizi e uffici dipendenti, disponendo che tale comunicazione venga portata a conoscenza di tutto il personale.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale  
Giuseppe Cacciapuoti



CACCIAPUOTI  
GIUSEPPE  
MINISTERO DELLA  
GIUSTIZIA  
05.01.2023 12:27:55  
GMT+00:00

Il responsabile dell'istruttoria, capo della sezione, dr. Saulo Patrizi  
VISTO: il Dirigente dott.ssa Liliana Delle Chiaie